



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
A.S.L. TO4  
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 674 DEL 22/07/2022**

**OGGETTO: ACCORDI CONTRATTUALI EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS. N. 502/92  
DEGLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI  
SANITARIE - ANNO 2022 - RECEPIMENTO DGR 4-4878 DEL 14/04/2022  
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 625 DEL 08/07/2022.**

---

**Proponente: ASL TO4 - GOVERNO CLINICO (CHIVASSO)**

**Numero di Proposta: 766 del 20/07/2022**

---

OGGETTO: ACCORDI CONTRATTUALI EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS. N. 502/92 DEGLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2022 - RECEPIMENTO DGR 4-4878 DEL 14/04/2022 INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 625 DEL 08/07/2022.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Stefano SCARPETTA**  
**(Nominato con D.G.R. n. 21-3303 del 28 maggio 2021)**

-Vista la stessa D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022 avente ad oggetto: Piano Straordinario di recupero delle Liste di attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della D.G.R. 18- 4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende sanitarie Regionali. Modifica della D.G.R. 38-846 del 22/02/2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso;

-Richiamata la D.G.R. n. 2-1980 del 23/09/2020, titolata "Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104. Obiettivi programmatici e riparto risorse alle Aziende pubbliche del SSR per il recupero delle liste di attesa relative a prestazioni ambulatoriali, di screening oncologici e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2" con cui è stato approvato, all'allegato A, il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici;

-Considerato che, per il recupero di prestazioni sospese a causa del Covid-19, l'art 1 comma 277 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede la possibilità di acquisto da strutture private accreditate di prestazioni ambulatoriali e di interventi chirurgici, in deroga all'art 15, comma 14 del dl 6 luglio 2021 n. 135 e, pertanto, anche in deroga alla normativa regionale in materia, per far fronte alla riemersione della domanda al termine della fase più acuta dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da SARS COV2,

-Considerato che, nonostante il recupero effettuato nel primo semestre 2021, permane un significativo numero di prestazioni ospedaliere e specialistiche da soddisfare;

-Vista la nota della Direzione Sanità Prot. AOO A14 00A n. 23100 del 16/06/2022, nella quale si evidenzia al terzo capoverso .. "Fermo restando che anche ai fini gestionali le ASR dovranno mettere in campo tutte le loro risorse ordinarie per raggiungere il target delle prestazioni erogate nel 2019 (sia di ricovero sia di prestazioni ambulatoriali), le prestazioni negoziate nel corso del 2022 con il personale dipendente, con gli specialisti ambulatoriali interni (SAI) e con le strutture private accreditate verranno comunque remunerate secondo quanto previsto nella D.G.R n. 4-4878/2022. Peraltro, il raggiungimento del volume di ricoveri e prestazioni 2019 non costituisce vincolo all'utilizzo delle risorse aggiuntive";

-Considerato che la Direzione Sanità Settore Regole SSN nei rapporti con i Soggetti Erogatori non ha a tutt'oggi definito le regole anno 2022 per l'attribuzione e il riconoscimento del budget alle strutture Private accreditate e che le uniche indicazioni in merito sono definite nella succitata D.G.R. n. 4-4878 dell'14/04/2022;

-Visto la ripartizione del finanziamento finalizzato all'abbattimento delle liste di attesa così come declinato nella Deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 26/05/2022;

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

-Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 625 dell' 08/07/2022 nella quale si approvavano i contratti con le Strutture Clinica Eporediese, Casa di Cura Villa Grazia, Malpighi, CDC e Gradenigo;

-Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della S.C. Governo Clinico Dr. Salvatore DI GIOIA, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;

-Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

-Visto il D. Lgs 33 del 14/03/2013;

-Acquisito il solo parere favorevole del Direttore Amministrativo, stante l'assenza del Direttore Sanitario a cui verrà sottoposto successivamente l'atto per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;;

### **DELIBERA**

1. Di approvare i contratti anno 2022 allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con le Strutture private accreditate sotto riportate:

- Struttura Ospedale Cottolengo
- Struttura Fondazione del Piemonte per l'oncologia IRCC di Candiolo

2. Di delegare alla sottoscrizione dei contratti succitati il Responsabile della S.C. Governo Clinico Dr. Salvatore Di Gioia;

3. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 139.184,69 trova imputazione al seguente conto di bilancio anno 2022 conto economico 3 10 04 19;

4. Di dare inoltre atto che il presente provvedimento, così come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i., verrà pubblicato sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione «Amministrazione Trasparente»;



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
**A.S.L. TO4**  
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 674 DEL 22/07/2022**

**ACCORDI CONTRATTUALI EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS. N. 502/92 DEGLI  
EROGATORI PRIVATI ACCREDITATE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI  
SANITARIE - ANNO 2022 - RECEPIMENTO DGR 4-4878 DEL 14/04/2022  
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 625 DEL 08/07/2022.**

---

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 22/07/2022

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10  
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
ESECUTIVA DAL 22/07/2022

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente  
da....., composta da n. .... (.....) fogli/facciate  
Chivasso, il .....

Il Referente incaricato

.....

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*DI GIOIA SALVATORE - Responsabile ASL TO4 - GOVERNO CLINICO (CHIVASSO)*  
*GHIGNONE ENRICO - Responsabile ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*  
*LOSS ROBIN STEFANO - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO*  
*SCARPETTA STEFANO PIERO - Il Direttore Generale ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE*  
*ORTOLANO CARMELA - il responsabile della pubblicazione*

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

**CONTRATTO EX ART. 8 *QUINQUIES* D. LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO  
DELLE LISTE DI ATTESA ANNO 2022 extra budget, ai sensi della D.G.R. n. 4-  
4878 del 14/04/2022.**

tra

l'ASL TO4, con sede legale in Torino, Via Po 11 Chivasso (C.F. 09736160012)  
rappresentata dal Direttore Responsabile della S.C. Governo Clinico delegato  
alla sottoscrizione del presente contratto con Deliberazione del Direttore  
Generale n.....del ....., successivamente nominata "Azienda  
sanitaria" o "ASL"

e

la Piccola Casa della Divina Provvidenza, con sede legale in Via GB,  
Cottolengo14, (C.F. 01538340017), titolare della struttura Presidio Sanitario  
Cottolengo con sede operativa in GB, Cottolengo 9, accreditata per  
l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto, con D.D. n.68 del  
31/01/2018, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore",  
rappresentata da Padre Carmine Arice nella qualità di Amministratore Unico,  
con titolo di legale rappresentanza.

**Premesso che:**

- l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli  
essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati  
ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui  
all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per  
l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni  
sanitarie da parte di strutture private accreditate;

- la Regione Piemonte Direzione Sanità:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

- con nota prot. n. 00024014 del 01/07/2021 avente ad oggetto “Accordo concernente le regole per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati per l’annualità 2021” e con le successive note di rettifica e chiarimento, aveva disposto che le A.A.S.S.L.L. potessero avviare i rapporti convenzionali ritenuti necessari per l’acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati al fine del recupero delle liste di attesa, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze di cura derivanti dalla necessità di gestire un maggior numero di patologie conseguenti al Covid, in base alle risorse assegnate per singola ASL/ASO in relazione ai propri residenti;

- con D.G.R. n. 22-3690 del 06/08/2021 “Approvazione dell’aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici. Ulteriori indicazioni in applicazione del D.L. 14 agosto 2020, n.104 e del D.L. 25 maggio 2021, n.73, ad integrazione ed aggiornamento della D.G.R. 23 settembre 2020, n.2-1980” aveva approvato l’aggiornamento definitivo del Piano Operativo Regionale e gli importi assegnati alle singole ASL/ASO;

- con D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022 “Piano straordinario di recupero delle Liste d’attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della DGR n. 38-846 del 22/02/2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso” ha approvato ad integrazione della DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 che definisce ulteriori disposizioni attuative

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

e modalità organizzative per il recupero delle liste di attesa nelle strutture pubbliche e private accreditate;

- ha autorizzato le Aziende Sanitarie Regionali ad utilizzare le ulteriori risorse previste dall'art.1, comma 278, della L. 30/12/2021, n. 234 pari a € 36.862.840,00, e, in particolare con riferimento all'ASL TO4 , pari euro 4.340.688,00 ed all'acquisto di prestazioni, per i propri residenti, dalle Strutture private accreditate per un ammontare non superiore al 24,35% della quota assegnata.

**Preso atto che l'ASL TO4:**

- ha preventivamente richiesto come da indicazioni regionali, con mail aziendale prot. 48831, la disponibilità degli Erogatori privati accreditati a collaborare al piano di recupero delle liste di attesa per prestazioni di ricovero e ambulatoriali per le quali le medesime Strutture sono accreditate, da erogare per i soli assistiti del proprio territorio;

ha approvato la delibera n. 498 del 26/05/2022, avente ad oggetto: "dgr n. 4-4878 del 14/04/2022 ad oggetto" piano straordinario di recupero delle liste di attesa. ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della dgr n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le aziende sanitarie regionali. modifica della dgr n. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validita' delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso" riparto fondi assegnati";

**Preso atto che la Struttura ha dato la propria disponibilità a collaborare al Piano di recupero delle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini residenti nel territorio della ASL TO4;**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

**Dato atto che** la SC Governo Clinico, in linea con le indicazioni regionali e in coerenza al Piano Straordinario Aziendale, ha provveduto alla ripartizione per singola "Struttura" delle prestazioni necessarie di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e ambulatoriali come da prospetti trasmessi;

**Preso atto che** il Legale Rappresentante della "Struttura" dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1 – Oggetto del contratto.**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'oggetto del presente contratto concerne, come richiamato in premessa, l'esecuzione da parte della "Struttura":

- prestazioni ambulatoriali erogabili per il recupero dei tempi di attesa a favore di cittadini residenti della ASL TO4;

**Articolo 2 – Prestazioni ambulatoriali.**

La "Struttura", nei limiti del fabbisogno e del valore negoziato come da Tabella Allegato 1 a farne parte integrante e sostanziale al presente contratto, effettuerà le prestazioni di seguito riportate, attenendosi alle indicazioni esplicitate:

- le prestazioni di specialistica dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2022, in apposite agende strutturate dal personale della ASL TO4 dietro indicazioni della Struttura in merito agli slot e alla distribuzione oraria delle prenotazioni;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

- le prestazioni ambulatoriali appositamente codificate nel sistema di agende inserite a CUP Regionale e identificate con descrizione RTA e opportuna nota codificata (recupero tempi attesa) quali preordinate al recupero dei tempi di attesa esclusivamente dei residenti dell'ASL TO4, tutta la programmazione dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2022.

La "Struttura" dovrà inviare mensilmente un report riportante le prestazioni ambulatoriali erogate.

### **Articolo 3 - Obblighi della Struttura.**

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la "Struttura" garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La "Struttura" è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.

E' tenuta altresì all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni sui sistemi informatici.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La "Struttura" erogherà le prestazioni sanitarie attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione di incompatibilità ex art 4, comma 7 della L. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 190/2021, la "Struttura" non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 02/04/2015 n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico) nel caso di Enti o di Strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

#### **Articolo 4 – Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa.**

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione e in base alla fascia di accreditamento, intendendosi per le prestazioni di ricovero, se previste, la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.

Gli incrementi di produzione delle prestazioni sanitarie contrattate ai fini del recupero delle liste di attesa saranno separatamente remunerati, rispetto alla produzione di cui al contratto ex art.8 quinquies D.L. 502/1992 e smi annualità 2022, entro il limite dello specifico tetto di spesa assegnato.

La "Struttura", trasmetterà rendicontazione mensile per le sole prestazioni

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

oggetto del presente contratto che sarà incrociata con i flussi regionali (agende RTA, Flusso C, SDO classificate 1-2-3); saranno oggetto di remunerazione le prestazioni erogate, valorizzabili a seguito della elaborazione di tale incrocio da parte della Regione Piemonte, Direzione Sanità Digitale – Area Patrimonio Informativo – CSI Piemonte.

Qualora le procedure di prenotazione, erogazione, rendicontazione delle prestazioni non rispettassero queste disposizioni, le prestazioni oggetto del presente contratto non potranno essere economicamente riconosciute.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art.3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 e smi per la trasmissione attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), la Struttura emetterà fattura elettronica mensile recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e trasmessi dall'ASL di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2022.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento dei valori indicati in tab. Allegato 1. In tale fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con i suddetti valori.

Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.

#### **Articolo 5 -Termini e condizioni di pagamento.**

I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall'art.4 del D.lgs. n.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

231/2002 e smi cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata dell'elenco delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di riferimento, detratti gli importi incassati dalla "Struttura" a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti, previa verifica da parte dell'ASL del rispetto dei volumi e tipologie concordate.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente accordo. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti.

Gli importi non dovuti, se già versati dall'ASL, saranno detratti dagli acconti e/o a saldo della produzione a qualsiasi titolo liquidabile alla "Struttura".

La capacità produttiva contrattata non utilizzata non sarà in alcun modo riconosciuta.

#### **Articolo 6 - Verifiche e controlli**

L'ASL e la "Struttura" verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate. L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della D.G.R. 28 ottobre 2013, n.24-6579 e delle ulteriori disposizioni in materia. La "Struttura" si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dalla ASL alla "Struttura" e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni, il Legale Rappresentante della "Struttura", o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente (controlli esterni del flusso SDO, controlli automatici di 3° livello e controlli effettuati dai Nuclei di controllo e ulteriori controlli aziendali).

#### **Articolo 7 - Sospensione e Risoluzione del contratto.**

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento o la verifica da parte dell'ASL del venire meno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività determinano la risoluzione del presente contratto.

Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento della "Struttura" determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.

In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del contratto, purché contestato formalmente, il contratto può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.

In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell'ASL di residenza dell'utente, di competenza territoriale e della Regione.

Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Nulla spetterà alla "Struttura" per compenso indennizzo o risarcimento per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

#### **Articolo 8 - Clausola di manleva.**

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

**Articolo 9 - Protezione dei dati.**

Congiuntamente alla sottoscrizione degli accordi, verrà conferita la nomina in capo ai Legali Rappresentanti delle Strutture in argomento, di Responsabili del trattamento dei dati personali ex art.28 del Regolamento Europeo 2016/679 come da allegato atto, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Articolo 10 - Durata del contratto.**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2022 e non è soggetto a proroga.

**Articolo 11 - Bollo e registrazione.**

Le spese di bollo spettano in parti eguali. Ai sensi dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n.131. L'accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

**Articolo 12 – Foro competente.**

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità dell'accordo saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede la ASL.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, ... / ... / 2022

Per l'ASL

Per la Struttura

.....  
*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005*

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Allegato n. 1 Tabella Fabbisogno e Valore negoziato

Allegato n.2 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

ALL. 1) al Contratto prestazioni contrattate ai fini della riduzione dei tempi d'attesa

<b>Prestazione -Branca</b>	<b>Ospedale Cottolengo</b>
<b>PRESTAZIONE BRANCA</b>	<b>QUANTITA'</b>
<b>58 - GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA</b>	
45.23 - COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE - Escluso:Colonscopia transaddominale o attraverso stoma artificiale,Sigmoidoscopia con endoscopio	84
45.13 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] - Endoscopia dell'intestino tenue Escluso: Endoscopia con biopsia (45.14-45.16)	48
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>11.159,69</b>

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

**CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO DELLE**

**LISTE DI ATTESA, ai sensi della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022**

**CLAUSOLE VESSATORIE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali), Art. 3 (Obblighi della Struttura), Art. 4 (Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa), Art. 5 (Termini e condizioni di pagamento), Art. 6 ( Verifiche e controlli), Art. 7 ( Sospensione e Risoluzione del contratto), Art. 8 ( Clausola di manleva), Art. 9 ( Protezione dei dati), Art. 10 ( Durata del contratto), Art. 11 (Bolli e registrazione,) Art. 12 (Foro competente) per prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali da erogarsi dalla Società la Società la Piccola Casa della Divina Provvidenza, con sede legale in Via GB, Cottolengo14, (C.F 01538340017), titolare della struttura Presidio Sanitario Cottolengo con sede operativa in GB, Cottolengo 9, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto, con D.D. n.68 del 31/01/2018, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata da Padre Carmine Arice nella qualità di Amministratore Unico, con titolo di legale rappresentanza.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ASL

Per la Struttura

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.

Trattandosi di documento digitale, dovendo le clausole vessatorie essere espressamente approvate,

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

occorre riportare le stesse su un file distinto da quello contenente il testo del contratto, in formato

pdf/A, ed essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

**CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA ANNO 2022 extra budget, ai sensi della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022.**

tra

l'ASL TO4, con sede legale in Torino, Via Po 11 Chivasso (C.F. 09736160012) rappresentata dal Direttore Responsabile della S.C. Governo Clinico delegato alla sottoscrizione del presente contratto con Deliberazione del Direttore Generale n.....del ....., successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

e

la Fondazione del Piemonte per l'Oncologia, con sede legale in Candiolo (TO) in Strada Provinciale, n.142, km 3,95 (C.F. 95596990010 – P.IVA 10202940010), accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, successivamente nominata "Struttura", rappresentata dal Dott. Antonino Sottile, nato a Messina il 04/06/1963, in qualità di Direttore Generale e domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale della Struttura, nella qualità di Amministratore Unico, con titolo di legale rappresentanza.

**Premesso che:**

- l'art. 8-bis del D. Lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, la cui stipula costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture private accreditate;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

- la Regione Piemonte Direzione Sanità:

- con nota prot. n. 00024014 del 01/07/2021 avente ad oggetto "Accordo concernente le regole per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati per l'annualità 2021" e con le successive note di rettifica e chiarimento, aveva disposto che le A.A.S.S.L.L. potessero avviare i rapporti convenzionali ritenuti necessari per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati al fine del recupero delle liste di attesa, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze di cura derivanti dalla necessità di gestire un maggior numero di patologie conseguenti al Covid, in base alle risorse assegnate per singola ASL/ASO in relazione ai propri residenti;

- con D.G.R. n. 22-3690 del 06/08/2021 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di ricovero e di screening oncologici. Ulteriori indicazioni in applicazione del D.L. 14 agosto 2020, n.104 e del D.L. 25 maggio 2021, n.73, ad integrazione ed aggiornamento della D.G.R. 23 settembre 2020, n.2-1980" aveva approvato l'aggiornamento definitivo del Piano Operativo Regionale e gli importi assegnati alle singole ASL/ASO;

- con D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022 "Piano straordinario di recupero delle Liste d'attesa. Ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della DGR n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le Aziende Sanitarie Regionali. Modifica della DGR n. 38-846 del 22/02/2019 sui termini di validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso" ha approvato ad integrazione della DGR

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

n. 48-4605 del 28/01/2022 che definisce ulteriori disposizioni attuative e modalità organizzative per il recupero delle liste di attesa nelle strutture pubbliche e private accreditate;

- ha autorizzato le Aziende Sanitarie Regionali ad utilizzare le ulteriori risorse previste dall'art.1, comma 278, della L. 30/12/2021, n. 234 pari a € 36.862.840,00, e, in particolare con riferimento all'ASL TO4 , pari euro 4.340.688,00 ed all'acquisto di prestazioni, per i propri residenti, dalle Strutture private accreditate per un ammontare non superiore al 24,35% della quota assegnata.

**Preso atto che l'ASL TO4:**

- ha preventivamente richiesto come da indicazioni regionali, con mail aziendale prot. 48831, la disponibilità degli Erogatori privati accreditati a collaborare al piano di recupero delle liste di attesa per prestazioni di ricovero e ambulatoriali per le quali le medesime Strutture sono accreditate, da erogare per i soli assistiti del proprio territorio;

ha approvato la delibera n. 498 del 26/05/2022, avente ad oggetto: "dgr n. 4-4878 del 14/04/2022 ad oggetto" piano straordinario di recupero delle liste di attesa. ulteriori disposizioni attuative, ad integrazione della dgr n. 48-4605 del 28/01/2022 e autorizzazioni di spesa per le aziende sanitarie regionali. modifica della dgr n. 38-846 del 22.02.2019 sui termini di validita' delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche di primo accesso" riparto fondi assegnati";

**Preso atto che la Struttura ha dato la propria disponibilità a collaborare al Piano di recupero delle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini residenti**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

nel territorio della ASL TO4;

**Dato atto che** la SC Governo clinico, in linea con le indicazioni regionali e in coerenza al Piano Straordinario Aziendale, ha provveduto alla ripartizione per singola "Struttura" delle prestazioni necessarie di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e ambulatoriali come da prospetti trasmessi;

**Preso atto che** il Legale Rappresentante della "Struttura" dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1 – Oggetto del contratto.**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'oggetto del presente contratto concerne, come richiamato in premessa, l'esecuzione da parte della "Struttura":

- prestazioni ambulatoriali erogabili per il recupero dei tempi di attesa a favore di cittadini residenti della ASL TO4;

**Articolo 2 – Prestazioni ambulatoriali.**

La "Struttura", nei limiti del fabbisogno e del valore negoziato come da Tabella Allegato 1 a farne parte integrante e sostanziale al presente contratto, effettuerà le prestazioni di seguito riportate, attenendosi alle indicazioni esplicitate:

- le prestazioni di specialistica dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2022, in apposite agende strutturate dal personale della ASL TO4 dietro indicazioni della Struttura in merito agli slot e alla

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

distribuzione oraria delle prenotazioni;

- le prestazioni ambulatoriali appositamente codificate nel sistema di agende inserite a CUP Regionale e identificate con descrizione RTA e opportuna nota codificata (recupero tempi attesa) quali preordinate al recupero dei tempi di attesa esclusivamente dei residenti dell'ASL TO4, tutta la programmazione dovrà essere inserita sul CUP fino al 31/12/2022.

La "Struttura" dovrà inviare mensilmente un report riportante le prestazioni ambulatoriali erogate.

### **Articolo 3 - Obblighi della Struttura.**

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la "Struttura" garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La "Struttura" è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.

E' tenuta altresì all'osservanza delle indicazioni regionali per la tracciabilità delle prestazioni erogate e registrazioni sui sistemi informatici.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La "Struttura" erogherà le prestazioni sanitarie attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione di incompatibilità ex art 4, comma 7 della L. 412/1991. Al personale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 42, della L. 190/2021, la "Struttura" non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 02/04/2015 n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico) nel caso di Enti o di Strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

#### **Articolo 4 – Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa.**

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione e in base alla fascia di accreditamento, intendendosi per le prestazioni di ricovero, se previste, la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.

Gli incrementi di produzione delle prestazioni sanitarie contrattate ai fini del recupero delle liste di attesa saranno separatamente remunerati, rispetto alla produzione di cui al contratto ex art.8 quinquies D.L. 502/1992 e smi annualità 2021, entro il limite dello specifico tetto di spesa assegnato.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

La "Struttura", trasmetterà rendicontazione mensile per le sole prestazioni oggetto del presente contratto che sarà incrociata con i flussi regionali (agende RTA, Flusso C, SDO classificate 1-2-3); saranno oggetto di remunerazione le prestazioni erogate, valorizzabili a seguito della elaborazione di tale incrocio da parte della Regione Piemonte, Direzione Sanità Digitale – Area Patrimonio Informativo – CSI Piemonte.

Qualora le procedure di prenotazione, erogazione, rendicontazione delle prestazioni non rispettassero queste disposizioni, le prestazioni oggetto del presente contratto non potranno essere economicamente riconosciute.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art.3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 e smi per la trasmissione attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), la Struttura emetterà fattura elettronica mensile recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e trasmessi dall'ASL di ubicazione territoriale della struttura mentre i rapporti economici tra le due ASL sarà regolamentato con gli addebiti di mobilità sanitaria 2022.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non determina un correlato adeguamento dei valori indicati in tab. Allegato 1. In tale fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con i suddetti valori.

Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.

**Articolo 5 -Termini e condizioni di pagamento.**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall'art.4 del D.lgs. n. 231/2002 e smi cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata dell'elenco delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di riferimento, detratti gli importi incassati dalla "Struttura" a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti, previa verifica da parte dell'ASL del rispetto dei volumi e tipologie concordate.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente accordo. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti.

Gli importi non dovuti, se già versati dall'ASL, saranno detratti dagli acconti e/o a saldo della produzione a qualsiasi titolo liquidabile alla "Struttura" .

La capacità produttiva contrattata non utilizzata non sarà in alcun modo riconosciuta.

#### **Articolo 6 - Verifiche e controlli**

L'ASL e la "Struttura" verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate. L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della D.G.R. 28 ottobre 2013, n.24-6579 e delle ulteriori disposizioni in materia. La "Struttura" si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dalla ASL alla "Struttura" e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni, il Legale Rappresentante della "Struttura", o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Agli importi economici potranno essere applicati eventuali abbattimenti di remunerazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa vigente (controlli esterni del flusso SDO, controlli automatici di 3° livello e controlli effettuati dai Nuclei di controllo e ulteriori controlli aziendali).

#### **Articolo 7 - Sospensione e Risoluzione del contratto.**

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento o la verifica da parte dell'ASL del venire meno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività determinano la risoluzione del presente contratto.

Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento della "Struttura" determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.

Ove una parte accerti l'inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente.

In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

contestato.

In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del contratto, purché contestato formalmente, il contratto può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.

In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.

In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell'ASL di residenza dell'utente, di competenza territoriale e della Regione.

Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del Legale Rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Nulla spetterà alla "Struttura" per compenso indennizzo o risarcimento per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

#### **Articolo 8 - Clausola di manleva.**

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

**Articolo 9 - Protezione dei dati.**

Congiuntamente alla sottoscrizione degli accordi, verrà conferita la nomina in capo ai Legali Rappresentanti delle Strutture in argomento, di Responsabili del trattamento dei dati personali ex art.28 del Regolamento Europeo 2016/679 come da allegato atto, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Articolo 10 - Durata del contratto.**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2022 e non è soggetto a proroga.

**Articolo 11 - Bollo e registrazione.**

Le spese di bollo spettano in parti eguali. Ai sensi dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n.131. L'accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

**Articolo 12 – Foro competente.**

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità dell'accordo saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede la ASL.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, ... / ... / 2022

Per l'ASL

Per la Struttura

.....  
.....  
*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005*

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Allegato n. 1 Tabella Fabbisogno e Valore negoziato

Allegato n.2 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

ALL. 1) al Contratto

PRESTAZIONI CONTRATTATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI D'ATTESA

Anno 2022

Prestazione -Branca	IRCC
<b>PRESTAZIONE BRANCA</b>	<b>QUANTITA'</b>
87.37.1 - MAMMOGRAFIA BILATERALE (2 proiezioni)	300
87.37.2 - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE (2 proiezioni)	54
87.37.5 - MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA BILATERALE	300
87.42.A - TOMOSINTESI MAMMARIA BILATERALE	50
88.73.2 - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Monolaterale	22
<b>43 - UROLOGIA</b>	
89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, Prima visita -	300
<b>58 - GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA</b>	
45.23 - COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE -Escluso:Colonscopia transaddominale o attraverso stoma artificiale,Sigmoidoscopia con endoscopio	900
42.24 - BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELL ESOFAGO - Brushing o washing per raccolta di campione Esofagoscopia con biopsia Biopsia aspirativa dell esofago Escluso:Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia (45.16)	24
89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, Prima visita -	500
<b>IMPORTO TOTALE TOTALE</b>	<b>128.025,65 €</b>

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

**CONTRATTO EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992 PER RECUPERO DELLE**

**LISTE DI ATTESA, ai sensi della D.G.R. n. 4-4878 del 14/04/2022**

**CLAUSOLE VESSATORIE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali), Art. 3 (Obblighi della Struttura), Art. 4 (Remunerazione delle prestazioni aggiuntive ai fini del piano di recupero delle liste di attesa), Art. 5 (Termini e condizioni di pagamento), Art. 6 ( Verifiche e controlli), Art. 7 ( Sospensione e Risoluzione del contratto), Art. 8 ( Clausola di manleva), Art. 9 ( Protezione dei dati), Art. 10 ( Durata del contratto), Art. 11 (Bolli e registrazione,) Art. 12 (Foro competente) per prestazioni di ricovero, di chirurgia ambulatoriale complessa e prestazioni ambulatoriali da erogarsi dalla Fondazione del Piemonte per l'Oncologia con sede legale in Candiolo (TO), Strada Provinciale 142, km 3,95 (C.F. 95596990010 – P.IVA 10202940010), titolare della Struttura con sede operativa in Candiolo (TO), Strada Provinciale 142, km 3,95.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'ASL

Per la Struttura

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.

Trattandosi di documento digitale, dovendo le clausole vessatorie essere espressamente approvate, occorre riportare le stesse su un file distinto da quello contenente il testo del contratto, in formato pdf/A, ed essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità.